



Senato della Repubblica  
Servizio Studi



Camera dei deputati  
SERVIZIO STUDI

XVII legislatura


ATTO DEL GOVERNO n. 169

Schema di decreto legislativo recante  
attuazione della direttiva 2013/30/UE  
sulla sicurezza delle operazioni in  
mare nel settore degli idrocarburi e  
che modifica la direttiva 2004/35/CE

giugno 2015

Servizio studi del Senato  
Dossier n. 218

Servizio studi della Camera  
Atti del Governo n. 178



## SENATO DELLA REPUBBLICA:

SERVIZIO STUDI

Tel. 066706-2451

[studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it)

Dossier n. 218

## CAMERA DEI DEPUTATI:

SERVIZIO STUDI - DIPARTIMENTO AMBIENTE

Tel. 066760-9253 [st\\_ambiente@camera.it](mailto:st_ambiente@camera.it) -  CD\_ambiente

SERVIZIO STUDI - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tel. 066760-9574 [st\\_attprod@camera.it](mailto:st_attprod@camera.it) -  CD\_attProd

Atti del Governo n. 178

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.



# Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE

## Atto del Governo 169

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	169
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154
Numero di articoli:	36
Date:	
presentazione:	19 maggio 2015
assegnazione:	19 maggio 2015
termine per l'espressione del parere:	28 giugno 2015
Commissione competente :	VIII Ambiente, X Attività produttive
Rilievi di altre Commissioni :	V Bilancio

### Contenuto

#### Finalità e ambito di applicazione (artt. 1-2)

Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della [direttiva 2013/30/UE](#) inserita nell'Allegato B della [legge 7 ottobre 2014, n. 154](#), la legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre.

L'[articolo 1 della legge n. 154/2014](#) dispone che il termine per l'esercizio della delega è individuato in base al disposto dell'[art. 31, comma 1, della L. 234/2012](#). Tale disposizione, in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, prevede, tra l'altro, che il Governo adotti i decreti delegati entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.

Il **Capo I** dello schema di decreto legislativo, dedicato a "Finalità ed ambito di applicazione", consta di due articoli.

L'**articolo 1** reca l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento. Il **comma 1** di tale articolo individua la finalità del decreto legislativo nella definizione di requisiti minimi per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti derivanti da operazioni effettuate in mare nel settore degli idrocarburi. Si tratta dell'obiettivo della [direttiva 2013/30/UE](#), dal cui recepimento dovrebbe derivare l'aumento della protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, ma anche la limitazione di possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione ed il miglioramento dei meccanismi di risposta in caso di incidente.

La [direttiva 2013/30/UE](#) - entrata in vigore il 18 luglio 2013 - comporta l'obbligo, per gli Stati membri, di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa, entro il 19 luglio 2015. Dopo aver fornito la definizione di incidente grave, la direttiva interviene sulla responsabilità dell'operatore, sia dal punto di vista della sua individuazione, che dal punto di vista delle garanzie che tale soggetto deve fornire anteriormente all'inizio (o, nel caso di impianti esistenti, nei cui confronti trova applicazione la direttiva, fatte salve le norme sul regime transitorio), alla prosecuzione delle operazioni in mare. Si richiede, pertanto, che in sede di rilascio dell'autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (ai sensi della [direttiva 94/22/UEE](#)), lo Stato membro si assicuri che il soggetto autorizzato sia in possesso della capacità

finanziaria necessaria per garantire in maniera costante operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili, fornendo al contempo prove adeguate sulla capacità di adottare le misure idonee a coprire le responsabilità derivanti da incidenti gravi. Nel valutare la capacità tecnica e finanziaria, lo Stato membro dovrà tenere in opportuna considerazione gli effetti che un incidente grave potrebbe produrre su tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale. I titolari delle autorizzazioni sono anche "operatori responsabili" ai sensi della [direttiva 2004/35/UE](#) sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; tale ultima direttiva è modificata estendendone l'applicabilità anche alle acque marine interessate, come definite dalla [direttiva 2008/56/UE](#).

Gli impianti di produzione e le infrastrutture connesse, secondo la direttiva, possono essere esercitati nelle aree autorizzate solo dagli operatori designati dei quali il titolare dell'autorizzazione garantisce la capacità di soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento delle specifiche operazioni. Nello svolgimento di ogni attività legata alle operazioni in mare, l'operatore dovrà adottare le più idonee misure di riduzione del rischio: deve cioè ridurre il rischio di incidente grave fino a raggiungere un livello minimo ragionevole oltre il quale il costo di un'ulteriore riduzione del rischio sarebbe assolutamente sproporzionato rispetto ai vantaggi derivanti da tale riduzione.

La responsabilità dell'operatore è disciplinata dalla direttiva anche nel momento in cui gli impianti di perforazione, non ancora attivi, sono in transito nelle acque marine: in tal caso vengono equiparati alle navi e sono soggetti alle convenzioni marittime internazionali (SOLAS, MARPOL, codice MODU) e al diritto dell'Unione in materia di controllo dello Stato di approdo e rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. Ulteriori innovazioni riguardano la fase della preparazione ed effettuazione delle operazioni in mare, riguardo alla quale la direttiva introduce particolari cautele che consentano una pianificazione dettagliata dei rischi e delle misure di intervento da adottare in caso di incidente, consentendo una più accurata vigilanza da parte dell'autorità designata dallo Stato membro.

Nel caso in cui si verifichi o possa essere imminente un incidente grave, l'operatore deve, senza indugio, darne comunicazione allo Stato membro, inserendo i dettagli appropriati e sufficienti riguardo al luogo, all'intensità e alla natura dell'incidente e all'ipotesi di aggravamento della situazione, compreso il potenziale coinvolgimento transfrontaliero. Gli Stati hanno l'obbligo di provvedere affinché - in caso di incidente grave - l'operatore adotti tutte le misure adeguate per prevenirne l'aggravarsi e limitarne le conseguenze. Le autorità competenti possono assistere l'operatore, anche con la fornitura di ulteriori risorse.

Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, la direttiva precisa che alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi è applicabile la Convenzione di Aarhus, specificando che precedentemente alla perforazione di un pozzo di esplorazione deve essere informato il pubblico, attraverso pubblici proclami o mezzi di comunicazione elettronica, consentendo la partecipazione al procedimento di associazioni di tutela degli interessi ambientali diffusi, nonché la proposizione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, con successiva comunicazione delle decisioni adottate.

Gli Stati membri sono tenuti: a designare un'autorità competente responsabile per le funzioni di regolamentazione; a provvedere affinché l'autorità competente agisca indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a norma della presente direttiva; a provvedere affinché la propria autorità competente proceda allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con altre autorità competenti, tra l'altro attraverso il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolga consultazioni sull'applicazione del pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione.

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA, «Agenzia») fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del [regolamento \(CE\) n. 1406/2002](#). Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva in oggetto e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il **comma 2** mantiene ferma la legislazione italiana applicabile in materia di sicurezza nel settore oggetto del provvedimento in esame, in particolare: il [decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128](#) ("Norme di polizia delle miniere e delle cave") con le relative norme di integrazione ed adeguamento recate dal [decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886](#), al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; il

[decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435](#) recante *Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare*; [decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624](#), recante *Attuazione della direttiva 92/91/UEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/UEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*; [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) recante *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*. Inoltre, ai sensi del **comma 3**, salvo non sia diversamente previsto, rimangono ferme le seguenti disposizioni di attuazione di normativa comunitaria: il [decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625](#) recante *Attuazione della direttiva 94/22/UEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi*; il Codice dell'ambiente ([decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)); [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195](#), recante *Attuazione della direttiva 2003/4/UE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*.

L'**articolo 2, comma 1**, è suddiviso nelle lettere da a) a tt) e reca le definizioni. Tale comma recepisce le definizioni dell'articolo 2 della direttiva oggetto di attuazione. Si segnala che la lettera a) dello schema di decreto, nel definire la nozione di "accettabile" inserisce anche il riferimento al rischio informatico non presente nella direttiva. Inoltre si osserva che la lettera cc) dello schema di decreto definisce "operatore" il licenziatario (il titolare o il cotitolare della licenza ai sensi della lettera aa)) designato dall'autorità per il rilascio delle licenze per condurre le operazioni in mare, mentre la corrispondente nozione contenuta nella [direttiva n. 30 del 2013](#) si riferisce all'entità designata da parte del licenziatario o dell'autorità competente (art. 2, n. 5 della direttiva). Infine, differisce dal testo della direttiva anche la definizione di "proprietario", definito dalla lettera nn), quale titolare dell'impianto non destinato alla produzione legittimato ad eseguire le operazioni di pozzo in qualità di contraente, laddove la direttiva si riferisce a "entità legalmente autorizzata" legittimata a condurre il pozzo non destinato alla produzione.

### **Principi generali di gestione del rischio (art. 3)**

L'articolo 3 recepisce integralmente il corrispondente articolo della direttiva, imponendo i seguenti **obblighi generali in capo agli operatori**:

- mettere in atto tutte le misure adeguate per **prevenire incidenti gravi** in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (comma 1);  
La disciplina delle attività di prevenzione è contenuta nel Capo IV (artt. 19-22) dello schema in esame.
- mettere in atto, in caso di incidente grave, tutte le misure adeguate per **limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente** (comma 3);
- effettuare tutte le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sulla base di una **gestione del rischio sistematica**, tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l'ambiente e gli impianti in mare siano accettabili (comma 4).

La definizione di incidente grave è dettata dall'art. 2, comma 1, lettera t), dello schema in esame. L'accettabilità del rischio è invece definita dalla lettera a) del medesimo articolo.

Il comma 2 stabilisce che **gli operatori non sono sollevati dai loro obblighi** - disciplinati dal presente decreto - **anche nel caso** in cui le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o che vi hanno contribuito siano state effettuate da **contraenti incaricati**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, per "operatore" si intende il licenziatario autorizzato, dall'autorità preposta al rilascio delle licenze, a condurre operazioni in mare e di pozzo nel settore degli idrocarburi, in qualità di rappresentante unico, mentre con il termine di "contraente incaricato" viene indicata qualsiasi entità alla quale l'operatore affida l'incarico di svolgere compiti specifici per proprio conto.

### **Requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze (art. 4)**

L'**articolo 4** mira a recepire il corrispondente articolo della direttiva, relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio delle licenze per effettuare operazioni in mare.

Il **comma 1** richiama la normativa nazionale relativa alla concessione dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e dei titoli concessori unici.



Queste **licenze** sono **accordate** ai sensi

- della legge n. 6/1957 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi);
- della legge n. 613/1967 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale);
- dell'art. 38 del D.L. n. 133/2014 (cd. "Sblocca Italia");

**ai soggetti richiedenti** che dimostrino di essere **in possesso dei requisiti** di ordine generale, capacità tecniche, economiche ed organizzative e che offrono adeguate garanzie secondo quanto disposto dal **disciplinare tipo** approvato con [D.M. 25 marzo 2015](#).

Si ricorda che tale disciplinare tipo, adottato in attuazione dell'articolo 38 dello "Sblocca-Italia", ha sostituito e abrogato a decorrere dal 7 maggio 2015 il precedente ( D.M. 4 marzo 2011).

Riguardo all'art. 38 del decreto-legge "sblocca Italia", si ricorda che tale norma, nell'intento di agevolare le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, ha qualificato queste attività come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, accentrandone inoltre le competenze autorizzative in capo allo Stato relativamente alla VIA. Viene demandata al Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la predisposizione di un piano delle aree in cui sono consentite tali attività. Vengono inoltre stabiliti nuovi principi per il conferimento di titoli minerari, in modo da semplificare e ridurre i tempi necessari per il rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, prevedendo il rilascio di un titolo concessorio unico, accordato con decreto MiSE.

Il comma 1 richiama inoltre il rispetto del divieto delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare a tutela delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette previsto dall'articolo 6, comma 17, del cd. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006).

Il citato comma 17, per finalità di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, vieta le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali. Lo stesso comma estende tale divieto alle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori in corso e i titoli abilitativi già rilasciati.

Le norme contenute nel comma 17 in questione sono state così modificate dall'art. 35 del D.L. 83/2012. Per un esame dettagliato di tali disposizioni si rinvia pertanto al [commento relativo all'art. 35](#) contenuto nel dossier del Servizio studi n. 660 del 10 ottobre 2012.

Il **comma 2** recepisce quanto previsto al paragrafo 2 della direttiva in merito alle considerazioni da effettuare ai fini della **valutazione della capacità tecnica e finanziaria** di un soggetto che richiede un titolo minerario in mare, fra cui l'eventuale **costo del degrado dell'ambiente marino** e le capacità finanziarie del richiedente per coprire le responsabilità derivanti dalle operazioni in mare. Lo schema di decreto precisa che le **eventuali garanzie finanziarie** sono da rilasciare al momento dell'autorizzazione all'esecuzione dell'opera, in accordo con quanto disposto al paragrafo 3 della direttiva.

Relativamente al costo del degrado dell'ambiente marino, lo schema in esame richiama la valutazione prevista dall'art. 8, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 190/2010, in linea con quanto previsto dalla direttiva, che richiama il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/56/CE.

Con il D.Lgs. 190/2010 sono infatti state recepite nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva 2008/56/CE istitutiva di un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

L'art. 8 del D.Lgs. 190/2010 impone al Ministero dell'ambiente di promuovere e coordinare la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino e, in particolare, la lettera c) del comma 3 (in linea con quanto disposto dalla corrispondente lettera del paragrafo 1 dell'art. 8 della direttiva 2008/56/CE), stabilisce che tale valutazione includa "un'analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado".

Il **comma 3** recepisce l'ultimo periodo del paragrafo 2 della direttiva, disponendo che possa essere consultato il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare (istituito dall'articolo 8) da parte dell'autorità preposta al rilascio delle licenze prima di rilasciare o trasferire una licenza.

Il **comma 4** recepisce una parte del paragrafo 3 della direttiva, in merito alla documentazione presentata da parte dei richiedenti all'atto della presentazione dell'istanza per il rilascio della licenza per dimostrare l'adozione di adeguate misure per coprire le

responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare.

Tale documentazione, ai sensi del **comma 5**, viene valutata dall'autorità preposta al rilascio delle licenze, sentito il parere del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.

*Sembra necessario chiarire se tale disposizione intenda recepire il paragrafo 5 della direttiva. In tal caso, si valuti l'opportunità di precisare, come richiesto dal paragrafo 5 medesimo della direttiva, che l'esame delle informazioni raccolte in seguito all'esplorazione avviene prima dell'inizio della produzione.*

Il comma 5 recepisce anche alcune disposizioni del paragrafo 3 della direttiva, fra cui:

- la valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie, economiche e tecniche del richiedente per l'avvio immediato e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure per gestire le emergenze
- oltre alla disponibilità iniziale, la garanzia economica del richiedente deve mantenersi nel tempo;
- la promozione di accordi per una pronta copertura delle responsabilità per danni da operazioni in mare, anche di carattere transfrontaliero, presso gli operatori dell'industria e gli enti assicurativi.

Il **comma 6** dispone che **l'autorità preposta al rilascio delle licenze designa l'operatore nel decreto di conferimento minerario.**

Questo comma recepisce solo la prima parte del paragrafo 4 della direttiva. Non viene invece recepita la parte che riguarda i casi in cui l'operatore debba essere designato dal licenziatario, in considerazione del fatto che nell'ordinamento nazionale l'operatore coincide con il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione (licenziatario) e viene designato dall' autorità preposta al rilascio delle licenze. L'operatore è inoltre il licenziatario che risponde dei rischi e di tutta l'attività realizzata nel suo complesso, anche nel caso in cui, per svolgere compiti specifici, si avvalga di terzi contraenti incaricati, tra i quali possono rientrare anche i proprietari degli impianti non destinati alla produzione, individuati dall'operatore ed autorizzati dall'autorità competente ad eseguire operazioni di pozzo.

Il **comma 7** richiama la normativa nazionale relativa alle procedure per il rilascio delle licenze, e in particolare:

- il D.Lgs. 625/1996 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi);
- il D.P.R. 484/1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare);
- il D.L. 133/2014 (cd. Sblocca Italia).

Viene inoltre recepito il paragrafo 6 della direttiva relativo alla **particolare attenzione, nel valutare i requisiti del richiedente, a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale**, e soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento allo stesso.

Tali ecosistemi vengono specificati dal paragrafo 6 della direttiva (ma non dallo schema di decreto). Si tratta delle paludi salmastre e delle praterie di erba marina.

Si segnala altresì che il paragrafo 6 della direttiva, nell'individuare le zone rispetto alle quali deve essere svolta con priorità la valutazione dei requisiti del richiedente, considera non solo gli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento allo stesso, ma anche (citandole in modo esplicito) le zone marine protette, tra cui:

- le zone speciali di conservazione (direttiva 92/43/CEE, c.d. direttiva habitat);
- le zone di protezione speciale (direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici);
- le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall'UE o dagli Stati membri interessati nel quadro di accordi internazionali o regionali di cui sono parte.

*Si osserva che lo schema in esame non richiama, in linea con il disposto della direttiva, le paludi salmastre e le praterie di erba marina. Il comma in esame non richiama, inoltre, le norme relative alle zone marine protette per le quali la legislazione nazionale (vale a dire il comma 17 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006) vieta lo svolgimento delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare. In proposito,*

*merita tuttavia ricordare che tale divieto non si applica ai procedimenti concessori in corso e ai titoli abilitativi già rilasciati in quanto il citato comma 17 fa salvi i procedimenti concessori in corso alla data del 26 agosto 2010 e "i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale".*

### **Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull'ambiente delle operazioni esplorative (art. 5)**

L'articolo 5 riproduce, nella sostanza, le disposizioni dettate dal corrispondente articolo della direttiva, prevedendo che la **perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione** può essere iniziata **solo a seguito di una partecipazione pubblica relativa ai possibili effetti sull'ambiente**.

Viene altresì stabilito che tale **partecipazione è garantita nell'ambito delle procedura di VIA** (valutazione di impatto ambientale) **e di VAS** (valutazione ambientale strategica), in conformità alle disposizioni dettate, rispettivamente, dagli articoli 24 e 14 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente).

Si ricorda che, ai sensi del numero 7) dell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, sono soggetti a VIA/VAS statale (di competenza quindi del Ministero dell'ambiente) le attività di "prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare". In tale fattispecie rientrano quindi anche i pozzi di esplorazione considerati dall'articolo in esame. I richiamati articoli 14 e 24 disciplinano le modalità e i termini di svolgimento della fase di "consultazione pubblica", che rappresenta una fase obbligatoria sia del procedimento di VIA che di quello di VAS, per quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 19 e 11 del cd. Codice dell'ambiente.

Nell'articolo in esame non vengono riprodotte le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 5 della direttiva, che disciplinano le modalità di consultazione del pubblico da garantire nei casi in cui non sia posta in essere una tempestiva ed effettiva partecipazione del pubblico a norma delle direttive VIA/VAS. La motivazione sembra risiedere nel fatto che, nell'ordinamento nazionale, la valutazione ambientale è obbligatoria per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare e, nell'ambito della citata valutazione, è altrettanto obbligatoria la fase di consultazione.

Come previsto dalla direttiva 2013/30/UE, il comma 2 specifica che la disciplina relativa alla partecipazione del pubblico, dettata dall'**articolo in esame, non si applica alle aree autorizzate entro il 18 luglio 2013** (data di entrata in vigore della stessa direttiva).

### **Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all'interno delle aree autorizzate (art. 6)**

L'**articolo 6** recepisce il corrispondente articolo 6 della direttiva, adeguandolo alla realtà italiana che non prevede distinzioni tra il licenziatario e l'operatore.

Il **comma 1** dispone che l'esercizio degli impianti di produzione e le infrastrutture connesse è affidato agli operatori designati dall'autorità competente per il rilascio delle licenze nel relativo decreto di conferimento (si veda l'articolo 4, comma 6).

Secondo il **comma 2**, se il Comitato riscontra che l'operatore, in quanto entità responsabile delle operazioni, non è più in grado di soddisfare i requisiti, ne informa l'autorità preposta al rilascio delle licenze che valuta l'opportunità di revocare la licenza e adotta, in ogni caso, tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni.

I **commi 3 e 4** (in recepimento dei paragrafi 5 e 6) riguardano la **relazione sui grandi rischi** (si vedano l'articolo 11, comma 1, lettera e), e i successivi articoli 12 e 13), la cui accettazione da parte del Comitato è preliminare all'avvio o al proseguimento delle operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione, delle operazioni di pozzo o delle operazioni combinate. Le medesime operazioni non possono iniziare o proseguire se il Comitato solleva obiezioni sul contenuto di una comunicazione o se non sono rispettate le misure disposte dal Comitato a seguito dell'esame di una comunicazione.

Il **comma 5** intende recepire, con alcune integrazioni, il paragrafo 7 del testo della



direttiva, che richiede agli Stati membri di istituire una **zona di sicurezza circostante l'impianto**. Si dispone che il raggio della zona di sicurezza circostante l'impianto venga individuato con ordinanza della Capitaneria di Porto e che entro tale raggio sia fatto vietato alle navi di entrare o stazionare, salvo determinati casi elencati al **comma 6**. Le lettere da a) a g) riprendono le corrispondenti della direttiva. La lettera h) è presente solo nello schema di decreto, e prevede anche l'ipotesi di "operazioni di pattugliamento e sorveglianza delle unità navali delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato".

Con il **comma 7**, in recepimento del paragrafo 8, è stato previsto che, ai fini dell'effettiva partecipazione alla formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi, la consultazione tripartita tra il Comitato, gli operatori e i rappresentanti dei lavoratori avrà luogo con modalità e cadenza individuata dal Comitato o a seguito di richieste formulate dagli operatori o dai rappresentanti dei lavoratori.

### **Responsabilità per danno ambientale (art. 7)**

L'articolo 7, che recepisce le norme del corrispondente articolo della direttiva, dispone che il **licenziatario è finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale** causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dallo stesso o per suo conto.

L'articolo 7 della direttiva detta una disposizione più articolata. Esso fa infatti riferimento alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte "dal licenziatario o dall'operatore o per loro conto".

L'articolo 7, in linea con la direttiva, fa **salvo l'ambito di responsabilità esistente** riguardo alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale **a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (c.d. Codice dell'ambiente).

Si ricorda che la parte sesta del Codice dell'ambiente contiene la disciplina in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, di recepimento delle norme dettate dalla direttiva 2004/35/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale).

L'art. 300 del D.Lgs. 152/2006 definisce danno ambientale "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima". Lo stesso articolo precisa che, ai sensi della direttiva 2004/35/UE, costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

- a) alle specie e agli habitat naturali protetti, nonché alle aree naturali protette;
- b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sul loro stato (tale lettera b) viene modificata dall'art. 33 dello schema in esame);
- c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;
- d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

L'art. 305 stabilisce, tra l'altro, che quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore ha l'obbligo di adottare immediatamente:

- a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;
- b) le necessarie misure di ripristino.

L'art. 308 disciplina i costi dell'attività di prevenzione e di ripristino e l'art. 311 disciplina l'azione risarcitoria in forma specifica.

Si segnala altresì che l'art. 298-*bis* stabilisce che la disciplina dettata dalla parte sesta del D.Lgs. 152/2006 si applica:

- a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività;
- b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che la riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nella parte sesta e nell'allegato 3 alla medesima parte sesta, ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.

## Designazione dell'autorità competente (art. 8)

L'**articolo 8** recepisce il corrispondente articolo della direttiva, istituendo il **Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare**. Il comitato svolge funzioni di **autorità competente** con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti; ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, dispone di un organismo centrale e delle articolazioni sul territorio e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente. Inoltre opera con indipendenza dalla funzione di rilascio delle licenze per le operazioni a mare, funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese a qualunque titolo dovuti. Gli oneri connessi all'espletamento delle funzioni per garantire l'operatività del Comitato sono posti a carico degli operatori che sono tenuti a versare un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare, all'entrata del bilancio dello Stato che verrà assegnato ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Infine il comitato presenta una relazione annuale al parlamento e alla Commissione europea.

Più in particolare il Comitato è **composto** da: un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per una durata di 3 anni (con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare), dal Direttore dell'UNMIG, dal Direttore della Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare. Le articolazioni sul territorio sono costituite da: il direttore della Sezione UNMIG competente per territorio che assicura il supporto ai lavori; il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco o un suo rappresentante; il Direttore del Servizio Emergenze Ambientali in mare (SEAM) dell'ISPRA; il Comandante della Capitaneria di Porto competente per territorio o un Ufficiale superiore suo rappresentante; un Ufficiale Ammiraglio/Superiore designato dallo Stato Maggiore della Marina Militare (comma 1).

In attuazione di quanto prescritto dalla Direttiva, il Comitato è responsabile per le seguenti **funzioni di regolamentazione**:

- valutazione e accettazione delle relazioni sui grandi rischi, valutazione delle comunicazioni di nuovo progetto e di operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo ad esso sottoposti;
- vigilanza sul rispetto da parte degli operatori, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione;
- consulenza ad altre autorità o organismi, compresa l'autorità preposta al rilascio delle licenze;
- elaborazione di piani annuali a norma dell'articolo 21, comma 3;
- elaborazione di relazioni;
- cooperazione con le autorità competenti o con i punti di contatto degli Stati membri.

La disposizione fa esplicitamente salva inoltre l'applicazione delle seguenti disposizioni:

- [D.P.R. 128/1959](#) che prevede norme in materia di polizia delle miniere e delle cave che provvedono a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale ed a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al patrimonio dello Stato;
- [D.P.R. 886/1979](#) che prevede norme in materia di attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e in altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- [D.Lgs. 25/11/1996, n. 624](#). Attuazione della [direttiva 92/91/UEE](#) relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della [direttiva 92/104/UEE](#) relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. Il decreto prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria;
- [D.Lgs. 09/04/2008, n. 81](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


Sono infine fatte salve le competenze delle sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG).

Si ricorda che le competenze dell'UMIG consistono fondamentalmente nell'applicazione delle normative e nell'attuazione delle procedure istruttorie per il conferimento dei titoli minerari e le conseguenti procedure per la gestione tecnico-amministrativa delle attività di ricerca e coltivazione, riferite in particolare all'approvazione dei programmi e delle operazioni e all'effettuazione dei necessari controlli sugli stessi, nonché alla gestione e diffusione dei relativi dati. Tali compiti vengono svolti sia per le attività di terraferma che per quelle in aree marine. Inoltre, l'UNMIG recentemente ha acquisito ulteriori competenze relative al settore della sicurezza mineraria quali: l'indirizzo e coordinamento delle attività di sicurezza e di polizia mineraria svolte da regioni ed enti locali; rapporti con organismi comunitari ed internazionali in materia di sicurezza mineraria per il settore estrattivo; riconoscimento di idoneità dei prodotti esplosivi all'impiego in attività estrattive; controlli sperimentali sui parametri fisici che interessano la sicurezza (vibrazioni del suolo, rumore, atmosfera di cantiere).

Tra le principali innovazioni introdotte dallo schema in esame, rispetto alla normativa nazionale vigente in materia, vi è sicuramente l'istituzione del Comitato a cui viene affidato principalmente il compito di definire ed attuare processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e di tutta la specifica documentazione richiesta agli operatori del settore, nonché di far rispettare le norme introdotte dal presente decreto, anche mediante ispezioni, indagini e azioni di esecuzione.

La figura seguente, che rappresenta una semplificazione, evidenzia come il nuovo organismo (il "Comitato") si inserisca nella attuale procedura di rilascio delle licenze per l'effettuazione di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, come garante e controllore del nuovo sistema di gestione sistematica e pianificazione dettagliata dei rischi introdotto dallo schema in esame.

Il colore rosso evidenzia gli attori e le azioni che già sono contemplate dalla normativa attualmente vigente.



Si fa notare, come anticipato, che la figura riportata non dà conto di tutte le azioni e attribuzioni previste dallo schema in esame. In particolare vengono tralasciati gli aspetti relativi alla cooperazione, al coordinamento e allo scambio di dati in ambito europeo e transfrontaliero (artt. 27 e 31).

### Funzionamento del comitato (art. 9)

L'**articolo 9** recepisce il corrispondente articolo della direttiva.

Più in particolare il **comma 1** prevede che il Comitato:

- agisca indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti ;
- definisca l'estensione delle proprie responsabilità e le responsabilità dell'operatore per il controllo dei grandi incidenti;
- istituisca processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11, nonché per far rispettare il presente decreto incluse ispezioni, indagini e azioni di esecuzione;
- metta a disposizione degli operatori i processi e le procedure e una sintesi degli stessi attraverso il sito internet del Comitato e del Ministero dello sviluppo economico;
- elabori e attui procedure con le autorità competenti degli altri Stati membri;
- fondi la propria organizzazione e le proprie procedure operative sui principi definiti

nell'allegato III.

Infine il **comma 2** prevede che il Comitato informi tempestivamente delle proprie motivate decisioni l'operatore e le autorità che sono state interessate dal rilascio dell'autorizzazione o della concessione delle operazioni in mare in questione.

Disposizioni riguardanti nel dettaglio il funzionamento del Comitato sono contenute nell'Allegato III.

### **Collaborazione con l'EMSA (art. 10)**

L'articolo 10 prevede che il **Comitato** per la sicurezza delle operazioni a mare possa **avvalersi della collaborazione dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima** (European Maritime Safety Agency) per l'assistenza tecnica e scientifica, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) 1406/2002, istitutivo dell'EMSA.

Si ricorda che l'**Agenzia europea per la sicurezza marittima**, che ha sede a Lisbona, ha in generale il compito di garantire un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenire l'inquinamento causato dalle navi, nonché di assistere sul piano tecnico la Commissione e gli Stati membri e di controllare l'applicazione della legislazione dell'Unione europea, valutandone inoltre l'efficacia. In particolare le competenze dell'Agenzia sono definite dal Regolamento (CE) n. 1406/2002, modificato dai regolamenti (CE) n. 1644/2003, (CE) n. 724/2004 e dal regolamento (UE) n. 100/2013.

I **compiti** dell'Agenzia sono divisi nelle seguenti quattro aree principali:

1) assistere la Commissione UE nel monitorare l'applicazione della normativa dell'UE per la sorveglianza e certificazione delle navi, la certificazione delle attrezzature marittime, la sicurezza delle navi, la formazione dei marittimi ed il controllo da parte dello Stato di approdo;

2) sviluppare e gestire le strutture di informazione marittima a livello dell'UE come il SafeSeaNet, il sistema di monitoraggio del traffico, per consentire la rintracciabilità in tutta l'UE delle navi e del loro carico, nonché degli incidenti a bordo e in mare, nonché il centro di raccolta dati LRIT dell'UE, per assicurare l'identificazione e la rintracciabilità in tutto il mondo delle navi battenti bandiera di uno Stato dell'UE, e il sistema informativo THETIS che assiste il nuovo regime dello Stato membro di approdo;

3) fornire agli Stati costieri una struttura per la prevenzione, la rilevazione e l'intervento in caso di inquinamento marino che comprende una rete europea di navi pronte a intervenire in caso di sversamenti da idrocarburi, nonché un servizio europeo di sorveglianza satellitare che permette di rilevare chiazze di idrocarburi delle navi (CleanSeaNet);

4) fornire consulenza tecnica e scientifica alla Commissione nel campo della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi.

A seguito dell'ultima modifica apportata dal regolamento n. 100/2013, che ne specifica ulteriormente il mandato, l'Agenzia può fornire una migliore assistenza alla Commissione e agli Stati membri attraverso i propri compiti principali e utilizzare al meglio le proprie risorse per aiutare gli Stati membri a intervenire in caso di inquinamento marino causato dalle navi o dagli impianti per l'estrazione di gas e di petrolio. Sono stati inoltre introdotti compiti accessori che consentono all'Agenzia di avvalersi dei propri strumenti e competenze per altre attività dell'Unione connesse alla politica dell'Unione in materia di trasporto marittimo.

### **Documenti (art. 11)**

L'**articolo 11** recepisce il corrispondente articolo della direttiva, predisponendo un elenco di documenti che l'operatore deve presentare al Comitato **prima di svolgere le operazioni a mare**, tra cui:

- la politica aziendale di prevenzione degli incidenti;
- il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente applicabile agli impianti;
- la comunicazione dei progetti previsti nel programma lavori;
- una descrizione del sistema di verifica indipendente;
- una relazione sui grandi rischi, che va aggiornata ogniqualvolta vi sia una modifica sostanziale o uno smantellamento di un impianto;
- il piano interno di risposta alle emergenze;
- le operazioni di comunicazione di pozzo, delle operazioni combinate e di trasferimento di impianto ad un altro sito di produzione;
- qualsiasi altro documento richiesto (comma 1).

Inoltre sono definite le tempistiche per la gestione delle documentazioni da parte degli operatori e del Comitato per:

- la comunicazione del progetto;
- l'entrata e l'uscita nelle acque marine di un impianto di produzione;
- la comunicazione di trasferimento di impianto;
- la modifica sostanziale del progetto;
- la relazione sui grandi rischi (commi 2-7).



## Relazione sui grandi rischi (artt. 12-13)

Gli articoli 12 e 13, che recepiscono le disposizioni contenute nei corrispondenti articoli della direttiva, disciplinano il **contenuto**, le **modalità e i termini per la redazione della relazione sui grandi rischi**, rispettivamente **per un impianto di produzione e per un impianto non destinato alla produzione**.

Tale relazione rientra tra i documenti che, ai sensi del precedente articolo 11, devono essere presentati al Comitato, prima di svolgere operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

**Gli articoli in esame contengono disposizioni pressoché identiche e rinviano, per il dettaglio delle informazioni da presentare, alle norme dell'allegato I** che disciplina, in modo dettagliato, le informazioni da inserire nei documenti che, ai sensi del citato articolo 11, devono essere presentati al Comitato prima di svolgere operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Le parti dell'allegato I a cui gli articoli in esame rinviano sono però diverse, in quanto l'allegato I evidenzia in sezioni separate le informazioni da presentare per un impianto di produzione (paragrafo 2) e per un impianto non destinato alla produzione (paragrafo 3).

Ciò premesso, entrambi gli articoli in esame, in linea con quanto disposto dalla direttiva, prevedono, per la relazione sui grandi rischi:

- l'inserimento, nella relazione, delle informazioni indicate dall'allegato I (comma 1 dell'art. 12 e dell'art. 13). Oltre ai paragrafi succitati, sia l'art. 12 che l'art. 13 fanno riferimento anche al paragrafo 5 dell'allegato I, relativo alle informazioni da presentare per quanto riguarda il sistema di verifica indipendente;
- la **consultazione dei rappresentanti dei lavoratori** (comma 2 dell'art. 12 e dell'art. 13);
- l'obbligo di fornire le ulteriori **informazioni e** di apportare le **modifiche alla relazione richieste dal Comitato** (art. 12, comma 4, e art. 13, comma 3);
- la disciplina dei **casi di modifiche sostanziali o di smantellamento dell'impianto** (art. 12, comma 5, e art. 13, comma 4). In tali casi viene previsto l'obbligo di redigere una relazione sui grandi rischi modificata conformemente alle pertinenti norme del paragrafo 6 dell'allegato I (l'articolo 13 non fa riferimento al punto 4 di tale paragrafo che si applica unicamente agli impianti produttivi) e di presentarla al Comitato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori. Tali lavori non possono iniziare prima dell'accettazione, da parte del Comitato, della relazione modificata (art. 12, comma 6, e art. 13, commi 5-6);
- **obbligo di riesame della relazione almeno ogni 5 anni o prima se richiesto dal Comitato**. I risultati del riesame devono essere comunicati al Comitato (comma 7 dell'art. 12 e dell'art. 13).

In linea con la direttiva, il **comma 3 dell'art. 12** contiene una disposizione che non trova corrispondenza nell'art. 13 e che **consente, previo accordo del Comitato, di redigere la relazione sui grandi rischi per un gruppo di impianti produttivi**.

Un'ultima osservazione merita di essere fatta con riferimento ai **soggetti obbligati** agli adempimenti indicati dagli articoli in esame.

Mentre le disposizioni dell'art. 12 si riferiscono sempre all'operatore, in linea con quanto avviene nell'art. 12 della direttiva, l'art. 13 fa invece riferimento talvolta all'operatore, talvolta al contraente incaricato, differendo in ciò dal dettato della direttiva, che invece si riferisce sempre al proprietario.

I concetti di "operatore", "contraente incaricato" e "proprietario" sono definiti dall'art. 2, comma 1, lettere cc), i) ed nn), dello schema in esame, che mutua le corrispondenti definizioni contenute nell'art. 2 della direttiva con le differenziazioni evidenziate nel paragrafo relativo alle definizioni.

## Piani interni di risposta alle emergenze (art. 14)

L'articolo 14, che recepisce il corrispondente articolo della direttiva, disciplina le modalità di elaborazione del piano interno di risposta alle emergenze.

Tale piano rientra tra i documenti che, ai sensi del precedente articolo 11, devono essere presentati al Comitato, prima di svolgere operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che il piano interno di risposta alle emergenze:

- sia **predisposto dall'operatore**;

A differenza dell'articolo in esame, ove si fa unicamente riferimento all'operatore, la corrispondente norma della direttiva fa riferimento anche al proprietario in virtù del fatto che l'articolo 14 riguarda anche gli impianti non destinati alla produzione.

- venga **presentato al Comitato**;
- sia **conforme alle prescrizioni** relative ai piani interni di risposta alle emergenze **dettate dall'art. 28**;
- tenga conto della **valutazione del rischio di incidenti gravi** effettuata durante l'elaborazione della più recente relazione sui grandi rischi;
- includa un'**analisi dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi**.

I commi 2 e 3 disciplinano le **modifiche da apportare al piano** interno di risposta alle emergenze, qualora l'**impianto non destinato alla produzione** debba essere usato:

- per operazioni di pozzo;
- per effettuare operazioni combinate.

### **Comunicazione di operazioni di pozzo e di operazioni combinate (artt. 15-16)**

Gli **articoli 15 e 16** recepiscono con lievi modifiche i corrispondenti articoli della direttiva, che dispongono in merito alla presentazione delle **comunicazioni** e al loro esame da parte del Comitato nei casi di **operazioni di pozzo** (articolo 15) e **operazioni combinate** (articolo 16).

Si ricorda che le definizioni di operazioni di pozzo e operazioni combinate sono contenute nell'articolo 2, rispettivamente alle lettere ff) ed ee).

Le procedure sono simili per le due tipologie di operazioni e ricalcano sostanzialmente quanto previsto dalla direttiva: l'operatore predispone la comunicazione e la invia al Comitato nel termine da esso stabilito (e comunque prima dell'avvio delle operazioni). Il Comitato esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario, prima dell'inizio delle operazioni prende le misure adeguate, che possono includere il divieto di avviare l'operazione. Le modifiche sostanziali alla comunicazione devono essere inviate tempestivamente al Comitato, che le esamina ed eventualmente adotta le misure che ritiene necessarie.

Le peculiarità riguardano principalmente:

- le informazioni contenute nelle due comunicazioni, che sono separatamente elencate nell'allegato I (al paragrafo 4 per le operazioni di pozzo, e al paragrafo 7 per le operazioni combinate);
- la necessità, per le operazioni di pozzo, di presentare anche relazioni periodiche al Comitato come previsto dall'allegato II;
- l'affiancamento di un verificatore indipendente (si veda l'articolo 17) all'operatore nella predisposizione delle modifiche sostanziali alla comunicazione di operazioni di pozzo;
- la considerazione delle osservazioni del Comitato in risposta alla Comunicazione all'interno della relazione sui grandi rischi, solo nel caso delle operazioni combinate.

Rispetto alla direttiva, si segnala che lo schema di decreto inserisce **un termine di 30 giorni** per l'esame della comunicazione (nel caso di operazioni di pozzo) e per la risposta alla comunicazione (nel caso di operazioni combinate) da parte del Comitato.

### **Sistema di verifica indipendente (art. 17)**

L'articolo 17, che recepisce le norme del corrispondente articolo della direttiva, **impone all'operatore di istituire un sistema di verifica indipendente** (della sicurezza) e **prepararne**, eventualmente anche con l'aiuto del proprietario, **una descrizione per il Comitato**.

Tale descrizione rientra infatti tra i documenti che, ai sensi del precedente articolo 11, devono essere presentati al Comitato, prima di svolgere operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

Relativamente al **contenuto informativo della descrizione**, il comma 1 dell'articolo 17 fa rinvio alle prescrizioni contenute nel **paragrafo 5 dell'allegato I**, intitolato proprio "Informazioni da presentare per quanto riguarda il sistema di verifica indipendente".

Lo stesso comma precisa che **la descrizione** in questione **è inclusa nel documento che definisce il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente** disciplinato dall'art. 19.

I risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata la responsabilità dell'operatore per il funzionamento corretto e sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica (comma 2).

La **scelta del verificatore** indipendente e la **progettazione dei sistemi di verifica** indipendente devono soddisfare i **criteri di cui all'allegato V** (comma 3).

Il comma 4 indica le **finalità per le quali devono essere istituiti i sistemi di verifica indipendente**, vale a dire:

- per quanto concerne gli impianti, per garantire che gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente, identificati nella valutazione del rischio e descritti nella relazione sui grandi rischi, siano adeguati e che il programma di esami e collaudi di tali elementi critici sia adeguato, aggiornato e in esercizio come previsto;
- per quanto concerne le operazioni di pozzo, per garantire che la progettazione dei pozzi e le relative misure di controllo siano adeguate in ogni momento alle condizioni previste per i pozzi.

I commi da 5 a 7 prevedono l'obbligo, in capo agli **operatori**:

- di **uniformarsi alle raccomandazioni del verificatore** indipendente;
- e di **trasmettere la relativa documentazione al Comitato**.

Il comma 8 disciplina il **termine per l'istituzione del sistema di verifica indipendente**, prevedendo che il sistema stesso sia posto in essere:

- prima del completamento della progettazione, nel caso di un impianto di produzione;
- prima dell'avvio delle operazioni, nel caso di un impianto non destinato alla produzione.

### **Poteri del Comitato in relazione alle operazioni sugli impianti (art. 18)**

L'articolo 18, riprendendo l'articolo 18 della direttiva, elenca una serie di poteri attribuiti al Comitato in relazione alle operazioni sugli impianti.

Nel dettaglio viene previsto che il Comitato possa:

a) **vietare l'avvio di operazioni qualora le misure proposte** nella relazione sui grandi rischi per la prevenzione o la limitazione delle conseguenze degli incidenti gravi o le comunicazioni di operazioni di pozzo o di operazioni combinate **siano considerate insufficienti** per soddisfare le prescrizioni previste dallo schema in esame;

b) **abbreviare i termini per l'avvio delle operazioni** (ciò è consentito in situazioni eccezionali e qualora il Comitato ritenga che non siano compromessi la sicurezza e la protezione ambientale). Più precisamente la norma, in linea con quanto disposto dalla direttiva, consente al Comitato di abbreviare l'arco temporale richiesto tra la presentazione della relazione sui grandi rischi o di altri documenti da presentare a norma dell'articolo 11 e l'avvio delle operazioni;

c) **imporre all'operatore di adottare le misure proporzionate** che essa ritiene necessarie a prevenire incidenti gravi;

d) **informare l'autorità preposta al rilascio delle licenze**, qualora riscontri che l'operatore non è più in grado di soddisfare i requisiti previsti dal presente decreto;

e) **chiedere miglioramenti e, se necessario, vietare la prosecuzione dell'esercizio di qualsiasi impianto**, o parte di esso, o di qualsiasi **infrastruttura connessa**, qualora l'esito di un'ispezione, un riesame periodico della relazione sui grandi rischi o modifiche alle comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11 evidenzino la mancata conformità con le prescrizioni del presente decreto o l'esistenza di ragionevoli dubbi riguardo alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi o in merito a quella degli impianti.

### **Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori (art. 19)**

L'**articolo 19** recepisce il corrispondente articolo 19 della direttiva e, nell'ambito delle attività indicate per la **prevenzione degli incidenti gravi** da parte degli **operatori**, prevede in particolare la redazione di due **documenti** contenenti, rispettivamente, la definizione della **politica aziendale di prevenzione** degli incidenti gravi e l'articolazione del sistema di **gestione della sicurezza** e dell'**ambiente**.

E' stabilito, specificatamente, l'**obbligo** di redazione da parte dell'operatore di un **documento** per la definizione della **politica aziendale di prevenzione** degli incidenti gravi, presentato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), esplicitando il sistema adottato per il monitoraggio sull'efficacia di tale politica e garantendone l'attuazione (**comma 1**). Il documento comprende anche gli impianti dell'operatore destinati e non destinati alla produzione al di fuori dell'Unione (**comma 9**).

La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi tiene conto della **responsabilità primaria dell'operatore**, anche per il controllo dei rischi di un incidente grave che risultano dalle sue operazioni e per il miglioramento continuo del controllo di tali rischi in modo da assicurare un livello elevato di protezione in qualsiasi momento (**comma 2**).

E' previsto inoltre l'**obbligo** di redazione da parte degli operatori di un **documento** riguardante il loro sistema di **gestione** della **sicurezza e dell'ambiente**, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), contenente: le modalità organizzative per il controllo dei grandi rischi; le modalità di preparazione e presentazione delle relazioni sui grandi rischi e, a seconda dei casi, altri documenti a norma del presente decreto; i sistemi di verifica indipendente istituiti a norma dell'articolo 17 (**comma 3**).

Per gli **impianti esistenti al 19 luglio 2015** deve essere presentato un documento analogo a quello di cui al comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (**comma 4**).

Con un **decreto del Ministero dello sviluppo economico** è istituito un meccanismo per dare agli operatori la possibilità di contribuire all'effettiva consultazione tripartita di cui all'articolo 6, comma 7. L'impegno dell'operatore a favore di questi meccanismi può figurare nella politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi (**comma 5**).

La **politica** aziendale di **prevenzione** degli incidenti gravi e i sistemi di **gestione** della **sicurezza e dell'ambiente** sono predisposti in conformità all'allegato I, paragrafi 8 e 9, e all'allegato IV, secondo le seguenti condizioni: a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi è redatta per iscritto e stabilisce gli obiettivi generali e gli accordi per controllare il rischio di un incidente grave, nonché le modalità per conseguire tali obiettivi e attuare tali accordi a livello aziendale; b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente è integrato nel sistema di gestione generale dell'operatore e comprende una struttura organizzativa, responsabilità, pratiche, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi (**comma 6**).

Gli operatori predispongono e conservano, altresì, un **inventario** completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza pertinenti alle loro attività in mare nel settore degli idrocarburi (**comma 7**).

Un ulteriore **obbligo** per gli operatori, in consultazione con il Comitato e utilizzando gli scambi di conoscenze, informazioni ed esperienze di cui all'articolo 27, comma 1, riguarda l'elaborazione e la rivisitazione delle **norme** e delle **linee guida** sulle **migliori pratiche** per il controllo dei **grandi rischi** su tutto il ciclo di progettazione, esercizio ed esecuzione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sulla base almeno degli orientamenti contenuti nell'allegato VI (**comma 8**).

E' prevista da parte dell'operatore l'adozione di **misure adeguate**, comunicate al Comitato entro ventiquattro ore e indicate in una relazione di accompagnamento, nel caso di attività che costituiscono un **pericolo** immediato per la **salute umana** o un rischio di un **incidente grave**, con l'ulteriore previsione, in caso di necessità, di sospensione dell'attività medesima (**comma 10**).

E' **obbligatorio** per l'operatore la **raccolta** e la **registrazione** dei dati sulle perforazione e sulla sicurezza dell'impianto, attraverso adeguate procedure e mezzi tecnici, che impediscano manipolazioni (**comma 11**).

E' prevista infine la predisposizione da parte dell'operatore di un **sistema di registrazione informatica** dei dati relativi ai **parametri tecnici di perforazione** e di **controllo del fango del pozzo**, e di altri parametri come disposto dal Comitato, con misure almeno analoghe a quanto previsto dall'articolo 50-bis, comma 3, lettera a), del Codice dell'amministrazione digitale di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), che stabilisce la predisposizione di un piano di continuità operativa, attraverso procedure di gestione anche affidate a soggetti esterni.

I dati comunque raccolti e registrati sono resi disponibili per le verifiche del Comitato e della sezione UNMIG competente per il territorio, anche ai fini della tutela dell'ambiente marino (**comma 11**).

## **Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell'UE (art. 20)**

L'**articolo 20**, in recepimento del corrispondente articolo 20 della direttiva, stabilisce al **comma 1** l'**obbligo** per le società registrate in Italia che, direttamente o attraverso filiali, svolgono **operazioni in mare** nel settore degli **idrocarburi al di fuori dell'Unione** come licenziatari o come operatori, di **comunicare**, su richiesta del Comitato, le circostanze di ogni **incidente grave** in cui sono state coinvolte e i dettagli di tali informazioni. Le relazioni sono scambiate con gli altri Stati membri (**comma 2**).

## Garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi (art. 21)

L'**articolo 21**, che recepisce quanto previsto dall'articolo 21 della direttiva, stabilisce che il Comitato verifichi l'**osservanza** delle **misure** indicate nella relazione sui **grandi rischi** e nei programmi di cui alla comunicazione di **operazioni di pozzo** e alla comunicazione di **operazioni combinate**, presentate a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente, lettere e), h) e i) (**comma 1**).

*Andrebbe valutato, se menzionare, oltre all'acquisizione delle modifiche sostanziali delle comunicazioni in merito a operazioni di pozzo di cui all'articolo 15, comma 4, anche le modifiche delle comunicazioni in merito a operazioni combinate di cui all'articolo 16, comma 3. Andrebbe, altresì, valutato se richiamare gli articoli 12, comma 5, e 13, comma 4, laddove fanno riferimento alle modifiche della relazione sui grandi rischi per impianti destinati o non destinati alla produzione.*

Gli operatori sono tenuti ad assicurare al Comitato e a tutte le persone che agiscono sotto la direzione del Comitato lo svolgimento dei compiti di controllo (**comma 2**).

Il Comitato deve elaborare annualmente dei **piani mirati a un controllo efficace**, anche per mezzo di ispezioni, dei grandi rischi basandosi sulla gestione del rischio ed esaminando con particolare attenzione la conformità alle relazioni sui grandi rischi e ad altri documenti presentati a norma dell'articolo 11. L'efficacia dei piani è rivista ogni tre anni (la direttiva prevede una revisione su base regolare, senza specificare la tempistica) e il Comitato adotta tutte le eventuali misure necessarie a migliorarli (**comma 3**).

## Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza (art. 22)

L'**articolo 22** recepisce il corrispondente articolo 22 della direttiva e prevede, al **comma 1**, l'**istituzione** da parte del Comitato di **meccanismi** per la **segnalazione confidenziale**, da qualsiasi fonte, dei problemi di sicurezza e ambientali relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (**lettera a**) e per l'approfondimento di tali segnalazioni, mantenendo al contempo l'anonimato dei soggetti interessati (**lettera b**).

Il **comma 2** prevede che le informazioni dettagliate di cui al comma 1, lettera b), siano comunicate dagli operatori ai propri dipendenti e ai contraenti incaricati che partecipano alle operazioni e ai relativi dipendenti. Nelle comunicazioni e nelle formazioni pertinenti l'operatore fa riferimento anche alle segnalazioni confidenziali.

Il comma 2 dell'articolo 22 della direttiva prevede che gli Stati membri obblighino anche i proprietari a comunicare le informazioni dettagliate di cui al comma 1, lettera b).

## Condivisione delle informazioni, trasparenza e relazioni sulla sicurezza (artt. 23-25)

Gli **articoli da 23 a 25** recepiscono i corrispondenti articoli della direttiva, prevedendo che:

- gli operatori forniscano al Comitato almeno le informazioni contenute nell'All. IX e che il Comitato utilizzi il formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da condividere stabilite dal regolamento di esecuzione UE n. 1112/2014 della commissione, del 13 ottobre 2014 (art. 23).
- il Comitato metta a disposizione del pubblico le informazioni contenute nell'all. IX e che utilizzi il formato comune di pubblicazione previsto dal regolamento UE n. 1112/2014, della Commissione, del 13 ottobre 2014 (art. 24);
- il Comitato presenti alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni contenute nell'all. IX, punto 3 e che sia responsabile per lo scambio di informazioni e per la pubblicazione delle stesse (art. 25).

L'**allegato IX** prevede nel dettaglio la tipologia delle informazioni che gli operatori debbono fornire al Comitato.

Più in particolare:

il formato comune per la comunicazione delle informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi deve consentire di confrontare le informazioni provenienti dalle autorità competenti e di confrontare quelle provenienti dai singoli operatori, ove il caso con il contributo dei proprietari (punto 1).



Le informazioni che il Comitato, gli operatori e i proprietari devono condividere riguardano tra l'altro:

- l'emissione accidentale di petrolio, gas o altre sostanze pericolose, infiammate o non infiammate;
- la perdita di controllo dei pozzi che richiede l'attivazione di apparecchiature di controllo degli stessi, o il guasto della barriera di un pozzo che richiede la sua sostituzione o riparazione;
- il guasto di un elemento critico per la sicurezza e l'ambiente;
- la significativa perdita di integrità strutturale, o perdita di protezione contro gli effetti di un incendio o un' esplosione, o perdita della stazionarietà in relazione a un impianto mobile;
- imbarcazioni in rotta di collisione e collisioni effettive di navi con un impianto in mare;
- incidenti che coinvolgono elicotteri, sull'impianto in mare o nelle sue vicinanze;
- tutti gli incidenti fatali;
- tutte le lesioni gravi a cinque o più persone nello stesso incidente;
- le evacuazioni di personale;
- un incidente ambientale grave (punto 2).

Le informazioni che devono essere contenute nella relazione annuale sono:

- numero, età e ubicazione degli impianti;
- numero e tipo di controlli e indagini effettuati, eventuali interventi di applicazione delle norme o condanne;
- dati relativi agli incidenti;
- eventuali modifiche significative nel quadro normativo sulle attività in mare;
- le prestazioni delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in relazione alla prevenzione di incidenti gravi e limitazione delle conseguenze di incidenti gravi che si verificano (punto 3).

Inoltre le informazioni:

- sono costituite da elementi di fatto e dati analitici riguardanti le operazioni nel settore degli idrocarburi e non sono ambigue;
- sono tali da permettere, in Italia il confronto delle prestazioni di singoli operatori e proprietari e, con gli altri Stati membri, delle prestazioni del settore nel suo complesso;
- consentono al Comitato di lanciare allarmi tempestivi in caso di potenziale deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali critiche e di adottare azioni preventive;
- dimostrano l'efficacia complessiva delle misure e dei controlli effettuati dai singoli operatori e proprietari e dal settore nel suo complesso, in particolare per evitare incidenti gravi e per ridurre al minimo i rischi per l'ambiente (punti 4-6).

### **Indagini a seguito di incidente grave (art. 26)**

L'**articolo 26** recepisce il corrispondente articolo della direttiva, sulle indagini relative agli incidenti gravi.

Quando avviene un incidente grave, gli organi preposti ai sensi della normativa nazionale avviano un'inchiesta. Al momento della conclusione delle indagini approfondite (la direttiva precisa "o, se del caso, del procedimento legale"), gli stessi organi inoltrano gli atti al Comitato, che

- ne mette a disposizione una sintesi alla Commissione;
- rende pubblica una versione non riservata dei risultati;
- attua tutte le raccomandazioni derivanti dalle indagini, che rientrano nell'ambito dei suoi poteri.

### **Cooperazione tra Stati membri (art. 27)**

L'**articolo 27** recepisce il corrispondente articolo della direttiva, che riguarda lo scambio di informazioni, conoscenze e lavori comuni a livello europeo tra le autorità competenti.

Il Comitato procede allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con le autorità competenti degli altri Stati membri, anche attraverso il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolge consultazioni sull'applicazione del pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione europea, in particolare in materia di:

- funzionamento delle misure per la gestione del rischio,

prevenzione degli incidenti gravi,

- verifica di conformità,
- risposta alle emergenze,

in relazione alle attività in mare nel settore degli idrocarburi all'interno dell'Unione, nonché, se del caso, all'esterno dell'Unione.

In ambito europeo, il Comitato partecipa alla definizione di priorità per l'elaborazione e l'aggiornamento delle norme e delle linee guida ai fine di identificare e agevolare l'attuazione e la coerente applicazione delle migliori pratiche nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

Entro il **19 luglio 2016** il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione le misure nazionali poste in essere riguardo all'accesso alle conoscenze, alle attrezzature e alle risorse in termini di esperti, anche in virtù dell'articolo 8, comma 6, del presente schema di decreto.

Si ricorda che, secondo il comma 6 dell'articolo 8, il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può concludere accordi formali con pertinenti agenzie dell'Unione o altri organismi (la cui obiettività non sia compromessa da conflitti di interesse), al fine di acquisire le competenze specialistiche necessarie allo svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione.

### **Prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze (art. 28)**

L'**articolo 28**, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 28 della direttiva, stabilisce - al **comma 1** - che i **piani interni di risposta alle emergenze**, predisposti dall'operatore in conformità dell'articolo 14 e presentati a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g), sono posti in essere tempestivamente per rispondere a qualsiasi incidente grave o situazione che presenta un rischio immediato di incidente grave (**lettera a**) e in linea con il piano esterno di risposta alle emergenze di cui all'articolo 29 (**lettera b**).

L'**accesso alle attrezzature e alle competenze necessarie** per il piano interno di risposta alle emergenze deve essere reso disponibile in ogni momento alle autorità responsabili dell'esecuzione del piano esterno di risposta alle emergenze (**comma 2**).

Il piano interno di risposta alle emergenze è redatto a norma dell'allegato I, paragrafo 10, e aggiornato a seguito di eventuali modifiche sostanziali della relazione sui grandi rischi o delle comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11. Tale piano e i relativi aggiornamenti sono presentati al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g), e comunicati al Capo di compartimento Marittimo competente per la preparazione dei piani operativi di pronto intervento locali di cui all'[articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979](#) recante disposizioni per la difesa del mare (**comma 3**).

Il **piano interno di risposta alle emergenze** è integrato da altre misure relative alla protezione e al salvataggio del personale dell'impianto colpito in modo da assicurare buone prospettive di sicurezza e di sopravvivenza delle persone (**comma 4**).

### **Piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle emergenze (art. 29)**

L'**articolo 29**, che è finalizzato a recepire il corrispondente articolo 29 della direttiva, stabilisce, al **comma 1**, che i **piani esterni di risposta alla emergenza** di cui alla [legge 31 dicembre 1982, n. 979](#), coprono tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate da incidenti gravi, fatto salvo quanto previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662](#) (Regolamento di attuazione della [L. 3 aprile 1989, n. 147](#), concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979). Tali piani comprendono l'indicazione del ruolo e degli obblighi finanziari degli operatori.

L'art. 11 della [legge 31 dicembre 1982, n. 979](#) disciplina l'adozione delle misure necessarie in caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive. Ai sensi del [D.P.C.M. 4 novembre 2010](#), il **piano operativo nazionale** in caso di inquinamento del mare, risulta articolato secondo **tre livelli temporali**. Al primo livello, intervengono, le misure dei piani operativi di pronto intervento locale, predisposti da ciascun Capo di Compartimento Marittimo, ed i vari piani predisposti dalle province in base agli indirizzi regionali, per quanto attiene all'inquinamento su costa; al secondo livello, le misure previste nel piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; infine, al terzo livello, il piano di pronto intervento

nazionale, che disciplina le modalità operative di intervento del Dipartimento della Protezione Civile e delle componenti e strutture centrali e periferiche del servizio nazionale della protezione civile, coordinati dal Dipartimento stesso ai sensi della [L. n. 225 del 1992](#).

*Al riguardo, considerato che la norma fa genericamente riferimento alla [legge n. 979 del 1982](#), andrebbe valutata l'opportunità di richiamare esplicitamente le disposizioni che disciplinano i piani.*

Il **comma 2** prevede che i piani operativi di pronto intervento locali, di cui all'[articolo 11 della legge n. 979 del 1982](#), tengono conto della versione più aggiornata dei piani interni di risposta alle emergenze degli impianti esistenti o pianificati o delle infrastrutture connesse esistenti o pianificate nell'area coperta dal piano esterno di risposta alle emergenze.

Il **comma 3** dispone che i piani operativi locali, di cui al comma 2, sono integrati, ove necessario, in base alle disposizioni dell'allegato VII, e che i piani esterni di risposta alle emergenze sono redatti in conformità a tale allegato VII. Entrambi i piani sono resi disponibili alla Commissione, ad altri Stati membri eventualmente interessati e al pubblico.

Il **comma 4** prevede l'adozione di misure adeguate per raggiungere un elevato livello di compatibilità e interoperabilità delle attrezzature e delle competenze d'intervento di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario al di là di essa, e di misure che incoraggiano l'industria a sviluppare attrezzature di risposta e servizi a contratto, compatibili e interoperabili in tutta la regione geografica.

Il **comma 5** prevede che l'ente preposto secondo la normativa vigente tenga un **registro delle attrezzature** e dei servizi di risposta alle emergenze conformemente all'allegato VIII, punto 1.

Il **comma 6** stabilisce che gli operatori verifichino periodicamente la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti gravi in stretta cooperazione con l'ente preposto secondo la normativa vigente.

Il **comma 7** prevede che l'ente preposto secondo la normativa vigente elabori scenari per la cooperazione nelle emergenze con le autorità competenti e i punti di contatto degli altri Stati membri.

### Risposta alle emergenze (art. 30)

L'**articolo 30** recepisce il corrispondente articolo 30 della direttiva e prevede, al **comma 1**, una **comunicazione** tempestiva da parte dell'operatore alla Capitaneria di Porto e alla Sezione UNMIG competente per il territorio, in merito ad un incidente grave o a una situazione in cui vi è un rischio immediato di incidente grave. Tale comunicazione descrive le circostanze, inclusi, se possibile, l'origine, i possibili effetti sull'ambiente e le potenziali conseguenze gravi indicando le misure adottate per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico necessario per l'attuazione della strategia di risposta all'emergenza.

Il **comma 2** prevede che, in caso di incidente grave, l'operatore adotta tutte le misure adeguate per prevenirne l'aggravarsi e limitarne le conseguenze. La Capitaneria di Porto può assistere l'operatore, anche con la disponibilità di ulteriori risorse. La Capitaneria di Porto diffida l'operatore ai sensi dell'[articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979](#).

Nella relazione illustrativa viene specificato che Il paragrafo 3 dell'articolo 30 della direttiva che prevede, nel corso della risposta di emergenza, che lo Stato membro raccolga le informazioni necessarie per l'indagine approfondita di cui all'articolo 26 paragrafo 1, non è stato recepito al fine di evitare sovrapposizioni normative, esistendo già la normativa mineraria ([D.lgs. n. 624/1996](#) e [DPR n. 128/1959](#)) che stabilisce che l'indagine sia svolta dall'UNMIG competente che riferisce al Magistrato.

L'[articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979](#), recante disposizioni per la difesa del mare, obbliga il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti.

L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute. Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.

Il [comma 3 dell'articolo 11 del D.L. 91/2014](#) ha aggiunto un comma al citato articolo 12 in base

al quale, nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo

### **Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero di Stati membri nell'ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (art. 31)**

L'**articolo 31** recepisce il corrispondente articolo 31 della direttiva e stabilisce, al **comma 1**, che, se è ritenuto probabile dal Comitato un grande rischio connesso a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'ambito della giurisdizione italiana, con gravi ripercussioni sull'ambiente in uno o più Stati membri o in Stati terzi, il **Comitato trasmetta agli Stati interessati**, anche per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in caso di coinvolgimento di Stati terzi potenzialmente interessati, le **informazioni pertinenti** prima dell'inizio delle operazioni.

L'[articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2013/30](#) prevede solo il coinvolgimento di Stati membri.

Il **comma 2** prevede la **trasmissione** delle **informazioni** pertinenti da parte del Comitato, su richiesta di uno o più Stati membri, che non sono destinatari delle informazioni di cui al comma 1 e che ritengono di essere potenzialmente interessati.

L'[articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2013/30](#) prevede inoltre che gli Stati membri possano valutare congiuntamente l'efficacia delle misure fatte salve le funzioni di regolamentazione dell'autorità competente per l'operazione interessata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Il **comma 3** prevede che i **grandi rischi** individuati a norma del comma 1 sono presi in considerazione nei **piani interni ed esterni** di risposta alle emergenze per facilitare un'efficace risposta congiunta a un incidente grave.

Il **comma 4** prevede, qualora vi sia un rischio di effetti transfrontalieri prevedibili di incidenti gravi che interessano paesi terzi, che il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, renda **disponibili** le **informazioni** ai **paesi terzi**, a condizione di reciprocità.

Il **comma 5** stabilisce che il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **concorda** con le autorità competenti degli altri Stati membri le **misure coordinate** relative alle **zone** al di **fuori** della **giurisdizione** dell'Unione al fine di prevenire potenziali effetti negativi delle attività in mare nel settore degli idrocarburi.

I **commi 6 e 7** disciplinano rispettivamente le **esercitazioni coordinate di emergenza transfrontaliere** dedicate alla prova dei meccanismi di emergenza e gli obblighi di informazione che gravano sul Comitato in caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente grave, che provochi o possa avere effetti transfrontalieri.

### **Disposizioni finali (artt. 32-36)**

Il **Capo IX** (articoli da 32 a 36) reca le "Disposizioni finali".

L'**articolo 32** disciplina le sanzioni applicabili all'operatore per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal decreto, in attuazione dell'articolo 34 della direttiva in recepimento che stabilisce che gli Stati membri adottino sanzioni "efficaci, proporzionate e dissuasive". L'articolo 32 prevede, quindi, che l'esercizio senza titolo di impianti di produzione o di infrastrutture connesse sia sanzionato con la pena dell'arresto e con ammenda da 50.000 a 150.000 euro. Chi continua a operare in presenza di una modifica sostanziale (consistente, ai sensi della definizione *bb*) dell'articolo 2, comma 1, nella modifica di un elemento in base al quale sono state predisposte le relazioni o le comunicazioni originali) è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 150.000 euro e contestualmente, quale sanzione accessoria, sono sospesi tutti i tipi di operazione. L'operatore che non presenti i documenti previsti dall'articolo 11 - o che comunque violi gli obblighi informativi ivi previsti - per lo svolgimento delle operazioni è colpito da sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Comporta l'irrogazione nei confronti dell'operatore della sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro: il mancato riesame periodico della relazione sui grandi rischi; la mancata predisposizione dell'inventario completo delle attrezzature per le emergenze; la mancata ottemperanza di obblighi informativi previsti dal decreto, in particolare la mancata comunicazione relativa ad attività pericolose. L'operatore che non comunichi alle autorità competenti un incidente grave o il pericolo imminente di incidente grave è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 120.000 euro. Alla stessa sanzione è soggetto l'operatore che non predisporre le misure di prevenzioni di cui all'articolo 19, comma 1 (dedicato alla prevenzione degli incidenti gravi)

Tali sanzioni sono definite dai **commi 1-12** dell'articolo. Il **comma 13** attribuisce alle competenti sezioni territoriali dell'UNMIG (*Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse* presso il Ministero dello sviluppo economico) la competenza ad emettere le ingiunzioni di pagamento relative alle sanzioni e l'applicazione delle sanzioni accessorie. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) ("Modifiche al sistema penale").



L'**articolo 33** reca novella all'articolo 300, comma 2, del Codice dell'ambiente ([decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)) sulla definizione di danno ambientale. Mediante la riscrittura della lettera *b*) del citato comma 2, articolo 300, del Codice, si aggiunge la nuova disposizione secondo la quale costituisce danno ambientale il deterioramento dello stato ambientale delle acque marine, quale definito dalla [direttiva 2008/56/UE](#) "che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)". A tale proposito si segnala che tale direttiva definisce "stato ecologico" lo stato generale dell'ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane all'interno o all'esterno della zona considerata ([articolo 3, n. 4](#)) della citata direttiva n. 56 del 2008). Peraltro si specifica che si applica tale definizione nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico non siano già affrontati nella [direttiva 2000/60/UE](#) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

L'**articolo 34** fissa al 19 luglio 2016 il termine per l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del presente decreto in relazione ai proprietari e agli operatori. Per gli impianti esistenti, le medesime disposizioni si applicano entro il 19 luglio 2018.

L'**articolo 35** stabilisce che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 36** fissa l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

**Senato: Dossier n. 218**  
**Camera: Atti del Governo n. 178**  
**8 giugno 2015**

Senato	Servizio Studi	Studi1@senato.it - 066706-2451	
Camera	Servizio Studi - Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	 CD_ambiente
	Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.